

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Calabria - Catanzaro, 6 maggio 1996, n. 357.

Il Segretario del C.D.U., partito rappresentato in Parlamento, è legittimato all'uso del contrassegno elettorale tradizionale della D.C..

Omissis.

Il Collegio rileva innanzitutto, che i casi di esclusione delle liste dalle consultazioni elettorali sono tassativamente individuati dal legislatore (artt. 30-33 T.U. n. 570 del 1960), e pertanto non possono essere oggetto di interpretazione estensiva ed analogica, essendo norme di ordine pubblico.

In relazione alla prima questione, (la dedotta inesistenza del simbolo), i ricorrenti richiamano nella memoria la norma dell'art. 14 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, relativa all'obbligo del deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno per la partecipazione alle elezioni politiche.

Detta norma, però, si riferisce alle sole elezioni politiche e non a quelle amministrative, in quanto il collegamento simbolo-partito viene attuato in questo caso mediante la presentazione della lista da parte del Segretario del partito.

Il problema quindi, si sposta sull'accertamento della titolarità del simbolo da parte del Segretario del partito presentatore della lista.

Appare innanzitutto infondata la tesi avanzata dai ricorrenti in ordine alla diversità del simbolo del C.D.U. del quale mostrano una rappresentazione, rispetto a quello presentato alle elezioni di ...: il simbolo del C.D.U. è infatti notorio e corrisponde alla descrizione del contrassegno effettuata dal Segretario del partito, e risultante dalla dichiarazione allegata al verbale della Commissione elettorale di L'infondatezza della tesi del ricorrente risulta poi ancor più chiara alla luce delle vicende che hanno portato alla costituzione del C.D.U. a seguito della scissione del vecchio P.P.I.

La questione dell'utilizzabilità del simbolo tradizionale della D.C. trasferito poi al P.P.I. prima della scissione, è stato oggetto di controversie da parte delle due ali del partito, ed è stata poi definita mediante accordo a seguito del quale il Partito popolare facente capo al Segretario On. Rocco Buttiglione avrebbe conservato il contrassegno tradizionale della D.C. (scudo crociato con scritta *libertas* al centro), mentre l'ala del partito riconducibile all'On. Gerardo Bianco, avrebbe conservato la denominazione P.P.I., ma avrebbe dovuto attribuirsi un nuovo simbolo.

Risulta quindi chiaro al Collegio come la questione della legittimazione del Segretario del C.D.U. (cioè dell'On. Rocco Buttiglione) all'uso del contrassegno già proprio della D.C. (scudo crociato con scritta *libertas* al centro), sia innanzitutto fuori contestazione ed esuli comunque dall'ambito di cognizione del giudice amministrativo.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 132 del 1993 per non aver il C.D.U. propri rappresentanti in Parlamento o non aver costituito un gruppo parlamentare, il Collegio ritiene che detta prospettazione sia destituita di fondamento, non solo perché a seguito dell'abrogazione dell'art. 1 lett. b) del D.L. n. 191 del 1976 convertito nella legge n. 240 del 1976, la dichiarazione del Segretario del partito non presenta più quel carattere di esclusività che prima la connotava, ma soprattutto perché non appare condivisibile la tesi secondo cui il C.D.U. non abbia propri rappresentanti in Parlamento, posto che lo stesso Segretario riveste la carica di Deputato.

Sarebbe formalistico ritenere che poiché il C.D.U. si è costituito a seguito della scissione del vecchio P.P.I. e dopo il rinnovo delle Camere, i propri rappresentanti attualmente presenti in Parlamento non possano essere considerati espressione del partito e titolari del simbolo.

La questione deve quindi essere valutata con riferimento agli artt. 30 e 33 lett. b) del T.U. n. 570 del 1960 onde accertare se realmente l'ammissione del contrassegno del C.D.U. possa aver ingenerato confusione negli elettori. La giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi sulla problematica dell'uso del simbolo dei vecchi partiti politici a seguito di scissione o trasformazione.

I casi più recenti sono costituiti dalla vicenda del P.C.I. trasformatosi in P.D.S. con la separazione del gruppo di Rifondazione comunista (T.A.R. Lazio, II Sez., 27 settembre 1991. n. 1450) e del vecchio M.S.I. trasformatosi in A.N. con la separazione del gruppo facente capo all'On. Rauti, denominato successivamente Movimento sociale - Fiamma tricolore (Trib. Roma ord. 13 aprile 1995).

In entrambi i casi, (utilizzo del vecchio simbolo del P.C.I. da parte di Rifondazione comunista nelle elezioni comunali di ..., e provvedimento di urgenza per inibitoria dell'uso del nome e del contrassegno dell'M.S.I. da parte del gruppo facente capo all'On. Rauti promosso da A.N.), i giudicanti si sono trovati di fronte ad una ipotesi di

trasformazione di un partito, il cui nucleo fondamentale e la maggioranza dei rappresentanti, sono confluiti nel nuovo organismo politico avente nuovo nome, simbolo, e statuto.

A seguito di detta trasformazione, solo una componente minoritaria del partito, non riconoscendosi più nel nuovo organismo, ne è rimasta fuori costituendo una diversa formazione politica.

In questo caso, è stato ritenuto che il simbolo tradizionale del vecchio partito, stante la continuità con il nuovo, non potesse che appartenere a quest'ultimo (P.D.S.; A.N.), con la conseguenza dell'inibitoria dell'uso di esso da parte dell'altra formazione (Trib. Roma ord. 13 aprile 1995).

Nella fattispecie, però, la ripartizione dei «beni» del partito, tra cui anche il simbolo, è stata oggetto di accordo all'interno del Partito popolare, quindi non viene neppure in rilievo la questione della ipotetica confondibilità del simbolo del C.D.U. con quello della D.C., posto che quando i rappresentanti della c.d. «sinistra del P.P.I.» hanno accettato di mantenere il nome del Partito popolare lasciando il simbolo ai colleghi facenti capo all'On. Buttiglione, non potevano non sapere quale rendita di posizione costituisse il vecchio contrassegno del partito.

Essendo il C.D.U. titolare del simbolo, non è neppure ipotizzabile il rischio della confusione con altri contrassegni in precedenza presentati o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici (artt. 30-33 T.U. n. 570 del 1960).

D'altronde, la pretesa dei ricorrenti di esclusione dalle elezioni di ... della lista del C.D.U., non appare suffragata da alcun riferimento normativo: nel nostro ordinamento sussiste, infatti, l'assoluta libertà nella formazione dei partiti politici, e il correlativo diritto per essi di partecipare alla vita pubblica mediante la candidatura nelle elezioni con l'uso del proprio contrassegno, non potendosi comprendere quindi perché il C.D.U., che pure ha rispettato i requisiti di ammissione alle elezioni, non avrebbe avuto il diritto di godere di queste garanzie di libertà.

L'infondatezza della tesi dei ricorrenti risulta ancor più chiara seguendo il loro stesso ragionamento: se davvero il C.D.U. non fosse rappresentato in Parlamento e quindi non fosse necessaria la dichiarazione del Segretario, la conseguenza non sarebbe stata l'esclusione della lista dalla competizione elettorale, bensì l'affermazione del suo diritto a parteciparvi sulla base della sola presentazione della lista ad opera dei sottoscrittori. I ricorrenti infatti dimenticano che la norma del D.L. n. 191 del 1976 è stata abrogata.

Il Collegio ritiene pertanto che legittimamente la Commissione elettorale circondariale di ... abbia ammesso la lista C.D.U. alle consultazioni elettorali svoltesi a ... il 15 novembre 1995 per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale.

Omissis.